

LA PERSONALITÀ GIURIDICA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI NEGLI ORDINAMENTI CIVILI

1. Introduzione

La questione della personalità giuridica degli enti ecclesiastici negli ordinamenti civili si pone in ogni Stato. Chi volesse fare uno studio su questo tema, troverebbe una vasta letteratura. Di solito le ricerche si limitano alla situazione di un singolo Stato. Il presente studio invece cercherà di offrire uno sguardo d'insieme sulla situazione dei diversi Paesi del mondo.

Il termine «enti ecclesiastici», che si usa nel titolo del presente studio, comprende soprattutto quegli insiemi di persone o di cose che nell'ordinamento canonico sono persone giuridiche pubbliche o private, come p. es. le diocesi, le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, le associazioni, le fondazioni, ecc. Il termine «enti ecclesiastici» può includere pure altri insiemi di persone o di cose, p. es. un'associazione privata di fedeli che non gode di personalità giuridica nell'ordinamento canonico. La personalità giuridica di cui in questo studio è quella degli ordinamenti civili dei diversi Stati e si riferisce alla capacità giuridica che, secondo l'ordinamento di ogni Stato, è necessaria per aprire un conto bancario, per essere proprietario di beni (inclusi beni immobili), per stipulare contratti (in modo particolare contratti di lavoro), per poter ricevere donazioni (in modo particolare eredità e legati), per stare in giudizio come parte in un processo, ecc. Sembra difficile immaginare che un ente ecclesiastico possa compiere la sua missione nel mondo odierno senza avere questa capacità giuridica.

In alcuni ordinamenti giuridici civili ci sono figure giuridiche che conferiscono tale capacità giuridica senza comportare la personalità giuridica. Un esempio è la figura giuridica del *trust*, conosciuta nella tradizione del *common law*. Sembra che occorra includere, nell'ambito di questo sguardo d'insieme, anche tali figure giuridiche. Attualmente questo vale in modo particolare per la situazione in Australia, dove gli enti della Chiesa cattolica non possiedono personalità giuridica. I beni della Chiesa per la maggior parte sono organizzati nella forma di *trusts* e, con qualche limitazione, anche questi *trusts* comportano la capacità giuridica, senza essere però persone giuridiche. Se la Chiesa cattolica in Australia ha arrecato un danno a qualcuno, il danneggiato non ha la possibilità di richiedere dalla Chiesa il risarcimento, poiché essa non esiste come persona giuridica. Sembra dunque che questo sistema protegga efficacemente le finanze della Chiesa, sebbene allo stesso tempo arrechi danno alla sua reputazione¹.

Il tema di questo studio comporta la sfida di trovare le necessarie informazioni sui diversi Stati. Non esistono ricerche su questo tema per tutti gli Stati del mondo. Le fonti principali² su cui si basa lo studio sono due: (1) Nel 2005, lo *European Consortium for Church and State Research* ha organizzato in Svezia un convegno sulla personalità giuridica degli enti religiosi nell'Unione europea. In tale pubblicazio-

¹ Cf. www.sydneycatholic.org/justice/royalcommission/ellis.asp [accesso: 20/08/2015].

² Fra le altre opere che descrivono la situazione in più di un paese solo ci sono le seguenti: M. MARTÍN, ed., *Entidades eclesiásticas y derecho de los Estados. Actas del II Simposio Internacional de derecho concordatario Almería, 9-11 de noviembre de 2005*, Granada 2006 (su diversi Stati nell'Europa e nell'America del Nord e del Sud); T. VIMPARI, *The Juridical Personality of the Catholic Church in Scandinavia. Canonical Problems and Prospects. Excerpta ex dissertazione ad Doctoratum in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae*, Romae 2003.

ne³ del 2007 si trovano rapporti — in massima parte ancora validi — sulla situazione di 24 Stati dell'Unione europea. (2) Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, le diverse collezioni di concordati e di altri accordi internazionali stipulati dalla Santa Sede sono una fonte di grande valore.

Per una ricerca ampia sulle relazioni fra gli Stati e le comunità religiose sarebbe interessante studiare la questione della personalità giuridica dalla prospettiva delle diverse comunità religiose, cristiane e non cristiane. Il presente studio, tuttavia, si limita alla Chiesa cattolica.

2. La personalità giuridica prevista dagli ordinamenti civili

La questione della personalità giuridica degli enti ecclesiastici negli ordinamenti civili è un punto d'incontro di diversi ordinamenti giuridici: è trattata dalle norme del diritto civile, del diritto canonico e del diritto concordatario. Occorre focalizzare l'attenzione su tutti i tre i campi. Sembra adeguato cominciare con le norme di diritto civile. Nella maggioranza degli Stati, infatti, la Chiesa non può creare persone giuridiche a gusto proprio, ma può scegliere solo fra quei tipi di personalità giuridica che sono previsti nel rispettivo ordinamento civile. Per caratterizzare la situazione in un determinato Stato si può usare un elenco composto di dieci criteri.

2.1 Quale tipo di norme viene emanato dallo Stato per affrontare la questione della personalità giuridica degli enti religiosi?

Prima di considerare il contenuto delle norme statali, sembra opportuno premettere una domanda formale, cioè:

³ L. FRIEDNER, ed., *Churches and other religious organisations as legal persons. Proceedings of the 17th meeting of the European Consortium for Church and State Research, Höör (Sweden), 17-20 November 2005*, Leuven – Paris – Dudley (Mass) 2007.

quale tipo di norme viene emanato dallo Stato per affrontare la questione della personalità giuridica degli enti religiosi? Può trattarsi di norme unilaterali, come leggi, decreti esecutivi, consuetudini, ecc. o di norme concordate con le comunità religiose in via bilaterale. Per quanto riguarda le norme unilaterali, si può distinguere fra Stati che sottomettono tutte le comunità religiose alle stesse norme e Stati che emanano norme proprie per le singole comunità religiose. Com'è ovvio, questo secondo modello può più facilmente comportare discriminazioni.

2.2 Lo Stato ammette o non ammette la personalità giuridica per gli enti ecclesiastici?

Uno Stato che non permette che una comunità religiosa acquisti la personalità giuridica, commette una violazione della libertà religiosa. Questo è stato dichiarato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁴. La libertà religiosa corporativa richiede che le comunità religiose non siano trattate in una maniera peggiore rispetto ad altri enti. Fa dunque parte del diritto di libertà religiosa che le comunità religiose, per acquistare la personalità giuridica, possano avvalersi delle stesse norme applicabili agli altri insiemi di persone.

In effetti, nella grande maggioranza degli Stati del mondo, gli enti della Chiesa cattolica riescono ad acquistare la

⁴ Vedi: *Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova* – 45701/99 [2001] ECHR 860 (13 dicembre 2001). Nel n. 105 la sentenza recita: «In the present case the Court observes that, not being recognised, the applicant Church cannot operate. In particular, its priests may not conduct divine service, its members may not meet to practise their religion and, not having legal personality, it is not entitled to judicial protection of its assets. The Court therefore considers that the government's refusal to recognise the applicant Church [...] constituted interference with the right of the applicant Church and the other applicants to freedom of religion, as guaranteed by Article 9 § 1 of the Convention».

personalità giuridica, mentre negli Stati con un alto livello di restrizioni della libertà religiosa questo è impossibile o almeno molto difficile. Fra essi ci sono alcuni Stati di tradizione islamica, nonché gli Stati come la Corea del Nord e la Cina. Anche in Turchia la Chiesa cattolica non gode ad oggi di personalità giuridica. È un problema complesso: in Turchia ci sono edifici e altri beni che si trovano *de facto* in possesso della Chiesa; secondo i registri statali, però, la Chiesa non ne è il proprietario. Se la Chiesa fondasse una nuova persona giuridica, p. es. un'associazione, il problema della proprietà di quei beni rimarrebbe tuttavia irrisolto⁵.

Com'è ovvio, la personalità giuridica degli enti ecclesiastici non sarebbe necessaria qualora la Chiesa in uno Stato fosse considerata Chiesa ufficiale di Stato e di conseguenza gli enti ecclesiastici facessero parte della struttura statale, senza una personalità giuridica propria. Questa è la situazione delle Chiese ufficiali non cattoliche in Danimarca, Inghilterra e Norvegia, mentre negli Stati in cui ancora oggi la Chiesa cattolica è riconosciuta Chiesa ufficiale — come in Costa Rica, Liechtenstein, Malta e nel Principato di Monaco — la situazione di regola non è così. In questi Stati cattolici esistono enti ecclesiastici cattolici con personalità giuridica civile⁶, ad eccezione forse del

⁵ Cf. O. OEHRING, «Dem Schicksal ergeben? Viele offene Fragen zum rechtlichen Status der Kirche in der Türkei», *Herder Korrespondenz* 66 (2012) 535-539.

⁶ Il termine «personalità giuridica civile» in questo studio è da intendersi in un senso ampio, che può comprendere sia la personalità giuridica pubblica, sia la personalità giuridica privata. La Costa Rica nel 1977 ha conferito personalità giuridica alla Conferenza Episcopale di Costa Rica e alle diocesi. Le rispettive persone giuridiche si chiamano «Temporalidades de la Diócesis di ...» ecc. (Ley de Otorgamiento de Personalidad Jurídica a la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica, y a las diócesis canónicas, Ley 6062 del 18 de julio de 1977). Cf. R.J. GARCÍA MOYA, *La iglesia católica como sujeto de derecho internacional: implicaciones jurídicas del establecimiento de*

Liechtenstein, dove esiste qualche incertezza riguardo alla domanda quali enti cattolici possiedano personalità giuridica civile⁷.

2.3 Per gli enti ecclesiastici lo Stato prevede tipi normali o un tipo speciale di personalità giuridica o ambedue le possibilità?

Si può parlare di un tipo «normale» di personalità giuridica, quando tale tipo può essere acquistato anche da enti non religiosi, p. es. da associazioni o fondazioni non religiose. Un tipo «speciale» invece è quello che può essere acquistato solo da enti religiosi. In considerazione di questa distinzione esistono tre categorie di Stati:

- (a) quelli che offrono solo un tipo speciale,
- (b) quelli che offrono solo i tipi normali, e
- (c) quelli che lasciano la scelta alle comunità religiose di preferire un tipo normale o il tipo speciale.

Offrire solo un tipo speciale di personalità giuridica è una violazione della libertà religiosa, perché priva le comunità religiose di un diritto che gli enti non religiosi possiedono. È però una violazione trascurabile se tale tipo speciale non comporta degli svantaggi, o anzi comporta dei vantaggi nel confronto degli enti non religiosi.

un estado laico; y el concordato como mecanismo de protección para la iglesia, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 2012, 162-181.

In Malta le diocesi, le parrocchie e gli istituti religiosi sono fra quegli enti che per diritto consuetudinario godono della personalità giuridica privata; cf. Civil Code, Second Schedule, n. 6 (1). Nel Principato di Monaco l'arcidiocesi e le parrocchie possiedono personalità giuridica (Ordonnance n. 1.090 du 04/05/2007 relative à l'administration temporelle du Diocèse, des Paroisses et des Services Diocésains: Journal de Monaco du 18 mai 2007).

⁷ Per quanto riguarda Liechtenstein, Stato e Chiesa stanno preparando un accordo internazionale per chiarire le incertezze. Una bozza dell'accordo è accessibile in rete: www.regierung.li/files/attachments/Entwurf_Abkommen_mit_dem_Heiligen_Stuhl_inklusive_Anhaenge.pdf.

L'unico Stato nell'Unione europea di questa categoria è la Repubblica Ceca, che considera una violazione della legge l'assunzione di un tipo normale di personalità giuridica da parte di una comunità religiosa. La situazione è parzialmente simile nella Slovacchia, dove le comunità religiose non possono costituirsi come associazioni normali. Sia la Repubblica Ceca, sia la Slovacchia, offrono un tipo speciale di personalità giuridica alle comunità religiose. Nell'Unione europea ci sono quattro Stati della seconda categoria, quella cioè degli Stati che offrono solo i tipi normali di personalità giuridica: si tratta di Belgio, Danimarca, Grecia, e Irlanda. La grande maggioranza degli Stati europei, dunque, rientra nella terza categoria, che lascia alle comunità religiose la scelta fra i tipi normali e un tipo speciale di personalità giuridica. In questi Stati, di regola, il tipo speciale di personalità giuridica comporterà dei vantaggi per le comunità religiose; altrimenti esse non lo sceglierebbero. Anche la Chiesa cattolica in tutti questi Stati, almeno per una parte dei suoi enti, si è decisa ad acquistare il tipo speciale di personalità giuridica.

Non è sempre facile decidere se un tipo di personalità giuridica sia da considerarsi un tipo normale o speciale. Negli Stati Uniti, p. es., per le diocesi il tipo tradizionale di personalità giuridica è quello di una *corporation sole*, cioè una corporazione con un solo membro, che è il vescovo diocesano. In alcune parti degli Stati Uniti si tratta di un tipo riservato agli enti religiosi; in altre parti invece questo tipo di personalità giuridica è stato aperto anche ad altri enti. Questo esempio dimostra che per la prassi della Chiesa non importa se la personalità giuridica sia da considerarsi di tipo normale o speciale.

I vantaggi connessi al tipo speciale di personalità giuridica dipendono dal rispettivo ordinamento civile e a questo riguardo si osserva una grande varietà. Può darsi che un tipo speciale non comporti nessun vantaggio. Può però anche comportare alcuni o molti dei seguenti vantaggi: la

facoltà di creare persone giuridiche interne (per le suddivisioni, le comunità locali ecc.), il diritto all'insegnamento della religione nelle scuole statali, il diritto a offrire la cura pastorale alle forze armate, negli ospedali, nelle prigioni, ecc., una speciale protezione dei luoghi sacri, una speciale protezione del segreto d'ufficio, un particolare accesso ai mezzi di comunicazione, vantaggi economici e fiscali, il riconoscimento del matrimonio religioso, un'elevata autonomia riguardo alle assunzioni, un'elevata autonomia interna, in modo particolare per quanto riguarda sistemi interni per la risoluzione di controversie, la possibilità di gestire cimiteri, il riconoscimento statale di controlli gerarchici, la possibilità di ricevere permessi di soggiorno per funzionari stranieri, la protezione contro la blasfemia, la possibilità di stipulare un accordo con lo Stato, e la partecipazione in determinati organi consultivi dello Stato. Insomma, vuol dire che tutti i vantaggi che uno Stato può concedere alle comunità religiose possono essere connessi con un tipo speciale di personalità giuridica. Dall'altra parte, un tipo speciale può anche comportare determinati svantaggi, soprattutto un livello più alto di controllo da parte dello Stato, in modo particolare nel campo finanziario. Esiste ovviamente la possibilità che tali vantaggi e svantaggi, secondo la legislazione degli Stati, non dipendano dal tipo speciale di personalità giuridica, ma da altri fattori, p. es. da una registrazione, da un riconoscimento speciale, da un accordo con lo Stato o semplicemente da una legislazione discriminatoria.

2.4 Lo Stato offre la personalità giuridica privata, pubblica o un terzo tipo?

Essendo la personalità giuridica pubblica quella di cui godono gli enti statali, non può sorprendere se in un determinato Stato gli enti di una religione ufficiale sono enti di diritto pubblico. Ci sono, però, anche Stati che offrono la personalità giuridica pubblica ad enti religiosi che pur non fanno parte di una religione ufficiale di Stato.

Se uno Stato offre solo tipi normali di personalità giuridica, si tratta, com'è ovvio, della personalità giuridica privata. Fra gli Stati che offrono un tipo speciale di personalità giuridica occorre distinguere: un tipo di diritto privato, uno di diritto pubblico e pure un terzo tipo, che non è considerato né privato né pubblico. Fra gli Stati del mondo che offrono la personalità giuridica pubblica alla Chiesa cattolica se ne contano almeno quindici:

- in Europa: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Francia (per quanto riguarda l'Alsazia-Lorena)⁸, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia;
- in America Latina: Argentina, Cile, Colombia, Perù, Venezuela;
- in Africa: Gabon, Guinea Equatoriale.

Nella grande maggioranza di questi Stati la personalità giuridica pubblica non è un privilegio concesso solo alla Chiesa cattolica, ma viene concessa anche ad altre comunità religiose. In tutti questi Stati la personalità giuridica pubblica è da considerarsi un tipo speciale di personalità giuridica riservata agli enti religiosi: è infatti diversa dalla personalità giuridica pubblica degli enti statali, perché non comporta che gli enti religiosi siano parte della struttura dello Stato. Dipende dall'ordinamento del rispettivo Stato quali sono i vantaggi concreti della personalità giuridica pubblica (p. es., una tassa ecclesiastica, il riconoscimento civile del matrimonio religioso, ecc.).

La distinzione fra personalità giuridica pubblica e privata nell'ordinamento civile non s'identifica con la stessa distinzione nell'ordinamento canonico. Può darsi che — come in Austria — anche quegli enti che nell'ordinamento canonico sono persone giuridiche private possiedano, nell'ordinamento civile, la personalità giuridica pubblica⁹.

⁸ Anche nella Guyana Francese la Chiesa cattolica gode di personalità giuridica pubblica.

⁹ Cf. H. PREE, *Münsterischer Kommentar zum CIC*, can. 114, 8°

Capita anche che uno Stato offra la personalità giuridica pubblica non a tutti gli enti ecclesiastici, bensì solo a una parte. P. es. capita che uno Stato la offra agli enti che fanno parte della struttura gerarchica della Chiesa e non agli altri enti come gli istituti di vita consacrata, le associazioni e le fondazioni.

Solo raramente si afferma che un tipo speciale di personalità giuridica non sia da inserirsi né nel diritto privato né nel diritto pubblico, ma costituisca un terzo tipo. L'esempio principale è dato dalla situazione in Italia.

2.5 Come si concede un tipo speciale di personalità giuridica a un ente religioso?

I modi in cui nei diversi Stati un ente religioso può acquistare un tipo speciale di personalità giuridica sono diversi. In linea generale si possono distinguere quattro modi:

(a) un atto interno della comunità religiosa, comunicato allo Stato,

(b) una semplice registrazione in un registro statale,

(c) un riconoscimento da parte di un organo statale,

(d) oppure un accordo fra lo Stato e la comunità religiosa.

2.6 Lo Stato accetta lo statuto canonico dell'ente ecclesiastico, oppure richiede uno statuto speciale per l'ordinamento civile?

Mentre alcuni Stati accettano lo statuto canonico di un ente ecclesiastico anche per l'ambito civile, altri richiedono uno statuto speciale per l'ordinamento civile. Può anche darsi che solo una parte degli enti ecclesiastici sia in grado di usare i propri statuti nell'ambito civile, mentre altri enti sono costretti a presentare statuti speciali per l'ambito civile. Per quanto riguarda statuti speciali per

(giugno 2000); can. 116, n. 9 (giugno 2000); H. HEIMERL – H. PREE, *Kirchenrecht*, Wien 1983, 95-96.

l'ambito civile, le rispettive prescrizioni della legislazione statale possono essere molto diverse, lasciando un'ampia libertà oppure determinando dettagliatamente come l'ente religioso debba organizzarsi nell'ambito civile. A questo riguardo il problema tipico per la Chiesa cattolica sono gli Stati che richiedono una struttura più o meno «democratica» dell'ente civile, cioè una struttura che non corrisponde a quanto previsto nel diritto canonico. Gli Stati che concedono la personalità giuridica pubblica agli enti religiosi di regola accettano direttamente i loro statuti canonici. Invece, fra gli Stati, che concedono solo la personalità giuridica privata, si trovano ambedue le categorie.

Se uno Stato richiede che si emani uno statuto proprio per l'ambito civile, sorge l'ulteriore domanda se tale statuto possa rinviare alle norme canoniche, oppure debba contenere tutte le rispettive norme in modo esplicito. Un esempio tipico di un tale rinvio concerne le norme canoniche relative ai controlli gerarchici di determinati atti.

2.7 Lo Stato concede la personalità giuridica all'ente ecclesiastico come tale, oppure a un ente parallelo, creato proprio per l'ambito statale?

Se lo Stato accetta lo statuto canonico anche per l'ambito civile, si può dire che la persona giuridica civile sia semplicemente la faccia civile dell'ente canonico. Lo stesso vale se lo statuto civile contiene un semplice rinvio al diritto canonico, oppure se lo statuto civile contiene un'imitazione esatta della struttura prevista dalle norme canoniche. Il contrario di una tale «identità» fra l'ente canonico e l'ente civile può essere designato come un «sistema duale», in cui accanto agli enti canonici esistono enti civili con una struttura considerabilmente diversa. Si può distinguere fra un «sistema duale» creato per volontà dei fedeli e un «sistema duale» come conseguenza necessaria della legislazione civile.

Una dualità fra enti canonici e enti civili era molto diffusa in passato negli Stati Uniti, dove una grande parte dei

beni al livello locale si trovava nei *trusts* amministrati da laici, un modello che ha provocato, soprattutto nel XIX secolo, il cosiddetto *lay trustee conflict*¹⁰. Oggi un tale «sistema duale» esiste soprattutto in Svizzera, dove i beni che sono necessari per la missione della Chiesa si trovano in possesso di enti civili che hanno una struttura abbastanza diversa rispetto alle persone giuridiche canoniche. Alle diocesi e alle parrocchie canoniche corrispondono corporazioni organizzate in modo democratico secondo la legislazione statale, con organi propri che non sottostanno alla potestà di governo della gerarchia ecclesiastica. È ovvio che una tale struttura doppia comporti gravi rischi per l'unità della Chiesa¹¹.

L'identità o meno della persona giuridica canonica con quella civile è la ragione per cui l'abbandono della Chiesa cattolica secondo le norme dello Stato è valutato diversamente in Germania e in Svizzera. In Germania, la persona giuridica civile che si abbandona, è semplicemente la faccia civile della diocesi, per cui l'abbandono della persona giuridica civile viene considerato come un distacco dalla diocesi. In Svizzera, invece, dove la corporazione civile è diversa dalla diocesi, l'abbandono della persona giuridica civile di per sé non comporta un distacco dalla diocesi.

2.8 *Lo Stato concede la personalità giuridica civile a un solo livello oppure a diversi livelli della comunità religiosa?*

È possibile che la personalità giuridica civile sia riconosciuta solo all'intera Chiesa cattolica del paese ma è un caso piuttosto eccezionale, difatti più spesso gli Stati

¹⁰ Cf. J.P. BEAL, «It's Déjà Vu All Over Again: Lay Trusteeship Rides Again», *The Jurist* 68 (2008) 497-568.

¹¹ Cf. SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ, Vademecum für die Zusammenarbeit von katholischer Kirche und staatskirchenrechtlichen Körperschaften in der Schweiz, dal 2.-4.3.2013, www.bischoefe.ch/dokumente/anordnungen/vademecum.

concedono la personalità giuridica anche alle suddivisioni, alle comunità locali, ecc., presupposto che i singoli enti la richiedano di tal genere. Può anche darsi che uno Stato non conceda la personalità giuridica a tutta la Chiesa cattolica nel paese, bensì solo ai singoli enti.

2.9 Esiste un modo speciale per creare individuali persone giuridiche all'interno di una comunità religiosa?

Una parte degli Stati applicano le stesse norme alla Chiesa cattolica nel paese intero e ai singoli enti ecclesiastici. Vuol dire che lo Stato interviene allo stesso modo nella creazione di ogni persona giuridica. Altri Stati, invece, prevedono un modo speciale per creare persone giuridiche all'interno di una comunità religiosa. Si potrebbe dire che in tali Stati e per tali persone giuridiche esiste un tipo di personalità giuridica «derivata», cioè derivata dalla personalità giuridica della Chiesa cattolica in tutto il paese. Ci sono Stati che rimettono la creazione di suddivisioni e comunità locali completamente alla potestà degli organi interni della comunità religiosa. Altri Stati richiedono di essere informati, o una registrazione o anzi un riconoscimento di tali atti interni.

2.10 Le norme canoniche sugli organi che rappresentano gli enti ecclesiastici e sulle limitazioni della loro potestà sono applicabili anche nell'ordinamento statale?

Se uno Stato accetta lo statuto di un ente canonico anche nell'ambito del diritto civile, questo di regola comporta l'applicabilità delle norme canoniche sugli organi che rappresentano l'ente ecclesiastico e sulle limitazioni della loro potestà. Tali limitazioni riguardano soprattutto i diritti di consenso o consiglio degli organi consultivi e i controlli gerarchici di determinati atti, in modo particolare degli atti di amministrazione straordinaria, delle alienazioni, dei cambiamenti degli statuti e dello scioglimento dell'ente.

Se lo Stato richiede uno statuto proprio per l'ambito civile, sarà invece di regola necessario inserire le rispettive norme e limitazioni nello statuto civile, affinché siano applicabili anche nell'ambito civile. Senza un tale inserimento sorge il pericolo di perdere i beni ecclesiastici. Se, p. es., i beni di una parrocchia nell'ambito civile siano posseduti da un'associazione parrocchiale e gli statuti non contengano tali limitazioni, potrebbe capitare che i rappresentanti dell'associazione si separino portando con sé tutti i beni della parrocchia a favore del nuovo gruppo «scismatico» e un tale atto verrebbe considerato legittimo nell'ordinamento statale.

3. Norme canoniche e concordatarie circa le persone giuridiche civili

3.1 *Il CIC*

Nel 1968, durante la terza sessione del *Coetus De Personis physicis et moralibus*, un consultore propose di inserire nel nuovo Codice due norme riguardanti la personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici¹²:

(1) *Personae iuridicae ecclesiasticae capacitatem iuridicam in iure quoque civili acquirant, quatenus opportune fieri possit.*

(2) *Persona iuridica ecclesiastica, quae tota vel partim capacitate iuridica in iure quoque civili gaudet, vel partem constituit entis, quod capacitate iuridica in iure civili gaudet, utriusque iuris canonici et civilis normis manet obnoxia.*

Come motivazione per l'inserimento della prima norma il consultore affermò che la norma esisteva già nel diritto consuetudinario e che la capacità giuridica era necessaria per il commercio sociale. Lo scopo della seconda norma era, secondo lui, di sottolineare che la creazione di persone giuridiche civili non esime dall'osservanza delle norme canoniche. Il *Coetus* respinse le proposte in quanto

¹² *Communicationes* 21 (1989) 150-151.

la necessità di ottenere la capacità giuridica civile era una cosa ovvia e le persone giuridiche private, a causa della loro autonomia, non potevano essere obbligate a ottenere la capacità giuridica civile.

Nel Codice promulgato si trovano due norme che possono essere riferite al tema di questo studio. Il can. 1284 §2, 2° richiede che tutti gli amministratori debbano curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente. Il can. 1274 §5, trattando gli istituti per il sostentamento dei chierici, richiede che tali istituti, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del diritto civile.

Una norma generale sulla capacità giuridica civile degli enti ecclesiastici, dunque, non esiste. L'argomento che una tale norma sarebbe troppo ovvia per inserirla nel Codice non può convincere, in quanto il Codice contiene molte norme che esprimono quanto è ovvio e che comunque sono state inserite esplicitamente nel Codice. Lo svantaggio derivato dalla mancanza di una tale norma è che i commentatori del Codice di regola non si occupano della problematica.

Oltre le norme specifiche circa la personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici, occorre prendere in considerazione anche le norme più generiche. In modo particolare, si devono osservare le norme del diritto patrimoniale qualora le autorità ecclesiastiche creino, cambino o sopprimano le persone giuridiche. Certamente tali atti oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; occorre dunque osservare le norme sull'amministrazione straordinaria. In alcuni casi può anche darsi che tali atti siano da considerarsi atti equiparati ad un'alienazione di beni ecclesiastici, a norma del can. 1295.

3.2 *II CCEO*

A differenza del Codice latino, quello orientale contiene alcune norme specifiche riguardo alla personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici:

Can. 1020 §1. Omnis auctoritas gravi obligatione tenetur curandi, ut bona temporalia Ecclesiae acquisita inscribantur nomine personae iuridicae, ad quam pertinent, servatis omnibus praescriptis iuris civilis, quae iura Ecclesiae in tuto ponunt.

§2. Si vero iure civili non conceditur, ut bona temporalia nomine personae iuridicae inscribantur, omnis auctoritas curet, ut auditis peritis in iure civili et consilio competenti iura Ecclesiae adhibitis modis iure civili validis illaesa maneant.

§3. Haec praescripta servantur etiam circa bona temporalia a persona iuridica legitime possessa, quorum acquisitio documentis nondum est firmata.

§4. Auctoritas immediate superior tenetur urgere observantiam horum praescriptorum.

Le norme sono prese dalla legislazione precedente¹³ e presentano pochi cambiamenti¹⁴. Sembrano norme ben fatte, che esprimono la gravità dell'obbligo, sottolineando chiaramente l'importanza della questione.

3.3 *Gli accordi con gli Stati*

3.3.1 *Statistica*

Dopo lo sguardo ai Codici, prima di menzionare il diritto particolare e proprio, sembra opportuno esaminare gli accordi fra Chiesa e Stato¹⁵. Il seguente sguardo d'insieme si limita agli accordi stipulati dalla Santa Sede; sembra però probabile che ci siano norme riguardanti la stessa materia anche in accordi stipulati con le autorità ecclesiastiche inferiori.

¹³ PIO XII., MP *Postquam Apostolicis litteris*, can. 256.

¹⁴ Cf. *Nuntia* 18 (1984) 53.

¹⁵ Uno studio più dettagliato della questione della personalità giuridica negli accordi vigenti (stipulati fino al 2002) si trova in: J.R.R. Ruiz, *La relevancia jurídica del acuerdo entre la Santa Sede y el Perú. La personalidad jurídica de la Iglesia en el Perú y sus implicancias en el ordenamiento jurídico peruano*, Lima 2006, 243-268.

Attualmente 51 Stati hanno stipulato accordi con la Santa Sede che sono in vigore. Con 40 di questi Stati esiste un accordo generale sulle relazioni fra Stato e Chiesa, oppure un complesso di alcuni accordi settoriali che, nel loro insieme, equivalgono a un accordo generale. Negli accordi con 34 di questi 40 Stati, si affronta la questione della personalità giuridica degli enti ecclesiastici. La questione viene inoltre affrontata in accordi speciali con altri due Stati¹⁶. Già da questi numeri si evince che si tratta di una materia alla quale la Santa Sede presta molta attenzione.

¹⁶ Per i titoli e dati esatti dei singoli accordi si veda la banca dati all'indirizzo: www.iuscanreg.it/concordati. In seguito si indicano i 34 Stati, l'anno del rispettivo accordo e gli articoli dell'accordo che trattano la questione della personalità giuridica; si accenna al titolo dell'accordo solo se più accordi sono stati stipulati nello stesso anno con il rispettivo Stato: Albania (2002), Art. 2; Andorra (2008), Art. III; Austria (1933), Art. II; Azerbaigian (2011), Art. 2; Bosnia ed Erzegovina (2006), Art. 2; Brasile (2008), Art. 3; Burundi (2012), Art. 3-4; Camerun (2014), Art. 2-3; Capo Verde (2013), Art. 2, 4-6; Colombia (1973), Art. IV; Croazia (1996, circa questioni giuridiche), Art. 2; Ecuador (1937), Art. V; Estonia (1999), n. 2; Gabon (1997), Art. 2 §§ 1-2; Germania (1933), Art. 13, e accordi con i singoli Länder; Guinea Equatoriale (2012), Art. 3; Israele (1997); Italia (1984 e Norme circa gli enti e beni ecclesiastici, dal 1985), Art. 7 §§ 1-2; Kazakhstan (1998), Art. 3-4; Lettonia (2000), Art. 2; Lituania (2000, agreement concerning juridical aspects), Art. 2; Montenegro (2011), Art. 2; Mozambico (2011), Art. 5; Palestina (2000), Art. 7; Perù (1980), Art. II-IV; Polonia (1993), Art. 4; Portogallo (2004), Art. 8-12; Repubblica Dominicana (1954), Art. IV; San Marino (1992), Art. 5; Slovacchia (2000), Art. 1, n. 2; Slovenia (2001), Art. 2; Spagna (1979, circa questioni giuridiche), Art. 1, n. 3-4; Tunisia (1964), Art. 2; Venezuela (1964), Art. IV. Gli altri sei Stati con una regolamentazione più o meno completa delle relazioni fra Chiesa e Stato, che però non affronta il tema della personalità giuridica, sono: Argentina, Haiti, Malta, Marocco, Monaco e Ungheria. I due Stati con cui la Santa Sede ha stipulato accordi speciali che toccano la questione della personalità giuridica sono Bolivia (1957), Art. III, n. 3-4, e Svezia (2001).

3.3.2 La personalità giuridica della Chiesa cattolica

Per quanto riguarda il soggetto o i soggetti cui spetta la personalità giuridica, alcuni accordi si riferiscono solo alla Chiesa cattolica, altri ai suoi singoli enti, altri invece ad ambedue: alla Chiesa e ai suoi enti. Non è facile interpretare l'affermazione che la Chiesa cattolica abbia la personalità giuridica, difatti si potrebbe spiegare in almeno quattro modi, ovvero pensando:

- (a) alla personalità giuridica nell'ordinamento canonico,
- (b) alla personalità giuridica nel diritto internazionale,
- (c) alla Chiesa cattolica nel rispettivo paese come una persona giuridica civile propria,
- (d) alla Chiesa cattolica come l'insieme dei diversi enti ecclesiastici cattolici, senza una personalità giuridica civile propria della Chiesa cattolica come tale.

Tutte queste interpretazioni, però, comportano problemi: ad (a): Alcuni accordi affermano che la personalità giuridica spetti alla Chiesa cattolica per sua natura¹⁷. Quest'affermazione potrebbe far pensare alla personalità morale, che spetta alla Chiesa cattolica e alla Santa Sede per diritto divino, secondo il can. 113 §1. Alcuni altri accordi, trattando la personalità giuridica della Chiesa, menzionano espressamente il diritto canonico¹⁸. L'accordo con il Camerun afferma anzi che la Repubblica del Camerun riconosce la personalità morale che la Chiesa Cattolica e la Santa Sede possiedono per la loro natura. Tuttavia non si capisce perché la personalità giuridica di cui la Chiesa cattolica gode all'interno del suo ordinamento proprio potrebbe essere una questione che merita una trattazione negli accordi internazionali.

ad (b): Sembra perciò più probabile che tali affermazioni si riferiscano alla soggettività giuridica della Chiesa

¹⁷ Burundi, Camerun, Gabon, Guinea Equatoriale.

¹⁸ Montenegro, Slovacchia.

cattolica nel diritto internazionale. Questa interpretazione, però, incontra il problema che i soggetti cattolici, riconosciuti dal diritto internazionale, sono comunemente designati con i termini «Santa Sede» e «Stato della Città del Vaticano», non con il termine «Chiesa cattolica».

ad (c): Considerando ciò, la personalità giuridica della Chiesa cattolica che viene riconosciuta negli accordi riguarda probabilmente piuttosto l'ordinamento civile del rispettivo Stato. In effetti, alcuni accordi affermano espressamente che la personalità giuridica spetta alla Chiesa cattolica nel rispettivo Stato¹⁹. Molti accordi contengono articoli che sembrano trattare la Chiesa cattolica e i suoi enti nella stessa maniera, sostenendo, p. es., che la personalità giuridica spetti alla Chiesa cattolica e a tutti gli enti che la possiedono anche nel diritto canonico. Tali formulazioni sembrano favorire l'opinione che in tali Stati, oltre ai singoli enti ecclesiastici cattolici, esista anche un ente proprio con personalità giuridica civile, cioè la Chiesa cattolica nel paese²⁰. Contro questa posizione si può tuttavia opporre che la Chiesa cattolica, in una parte di questi Stati, non agisca come soggetto giuridico proprio: non possiede beni, non stipula contratti, ecc.

ad (d): Perciò sarebbe lecito assumere che un articolo che afferma la personalità giuridica della Chiesa cattolica, sia da interpretarsi in un senso meno tecnico, riferendosi alla Chiesa cattolica come l'insieme dei diversi enti ecclesiastici cattolici, senza però avere una personalità giuridica civile propria. Se la garanzia della personalità giuridica della Chiesa cattolica fosse da interpretarsi così, sembrerebbe però superfluo che tali accordi menzionino anche la personalità dei singoli enti della Chiesa.

Insomma si può constatare che le norme concordatarie sulla personalità giuridica della Chiesa cattolica in mol-

¹⁹ Austria, Mozambico, Tunisia, Venezuela.

²⁰ R. Ruíz difende questa posizione riguardo al Perù: *La relevancia* (cf. nt. 15), 170-214.

ti casi mancano di chiarezza. Sarebbe auspicabile che la Santa Sede facesse più attenzione alle rispettive formulazioni, quando stipula accordi.

3.3.3 Gli altri enti ecclesiastici con personalità giuridica

Molti accordi internazionali spiegano più in dettaglio quali enti ecclesiastici, nel rispettivo Stato, possiedono la personalità giuridica civile. Gli Stati più generosi, per così dire, sono quelli che riconoscono la personalità giuridica civile di tutti gli enti che possiedono personalità giuridica anche nell'ordinamento canonico. Così recitano gli accordi con circa 22 Stati²¹. L'accordo con la Polonia fa capire che la personalità giuridica può essere concessa anche ad altri enti ecclesiastici che secondo il diritto canonico non sono persone giuridiche. Altri quattro Stati riconoscono almeno la personalità giuridica di quegli enti che sono persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico²². Altri cinque Stati non riconoscono tutte le persone canoniche, ma determinate categorie, fra le quali ci sono di regola almeno le diocesi e le parrocchie²³. Sei accordi riconoscono espressamente la personalità giuridica della Conferenza episcopale²⁴. Alcuni accordi hanno un allegato contenente un elenco degli enti che esistevano al momento in cui l'accordo fu firmato²⁵, anche se affermano che tale elenco possiede solo un valore «indicativo». L'unico accordo che contiene un elenco «chiuso» dei singoli enti ecclesiastici con personalità giuridica civile è il *Legal*

²¹ Albania, Brasile, Burundi, Camerun, Colombia, Ecuador, Estonia, Gabon, Guinea Equatoriale, Italia, Kazakhstan, Lituania, Mozambico, Palestina, Polonia, Portogallo, Repubblica Dominicana, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Venezuela.

²² Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Lettonia, Montenegro.

²³ Bolivia, Brasile, Germania, Perù, Portogallo.

²⁴ Burundi, Gabon, Guinea Equatoriale, Italia, Portogallo, Spagna.

²⁵ Burundi, Gabon, Guinea Equatoriale.

Personality Agreement, stipulato con Israele nel 1997, che elenca soprattutto tutte le diocesi e gli istituti di vita consacrata presenti in Israele. Per quanto riguarda le parrocchie dichiara che, nell'ordinamento civile israeliano, esse non hanno una personalità giuridica propria, bensì fanno parte della rispettiva diocesi.

3.3.4 La personalità giuridica pubblica

La personalità giuridica di carattere pubblico viene menzionata negli accordi con dieci Stati²⁶. Negli accordi con quattro di essi si afferma il carattere pubblico esclusivamente della personalità giuridica della Chiesa cattolica, non dei singoli enti²⁷. Gli accordi con altri sei Stati esprimono chiaramente il carattere pubblico della personalità giuridica dei singoli enti ecclesiastici²⁸.

3.3.5 Il riconoscimento delle regole e delle limitazioni stabilite per le persone giuridiche

Solo raramente gli accordi fanno riferimento alle norme canoniche che sono in vigore per gli enti ecclesiastici, stabilendo che tali norme hanno vigore anche nell'ordinamento civile. Gli accordi con dieci Stati contengono clausole del

²⁶ Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Gabon, Germania, Guinea Equatoriale, Lettonia, Montenegro, Perù, Venezuela.

²⁷ Gabon, Guinea Equatoriale, Lettonia, Venezuela.

²⁸ Riguardo all'accordo con la Lettonia, Chiesa e Stato non concordano circa l'interpretazione. L'accordo riconosce la personalità giuridica pubblica della Chiesa cattolica e, per le persone giuridiche canoniche, riconosce la personalità giuridica civile «secondo la legislazione di Lettonia». La Chiesa cattolica afferma che quest'articolo le ha conferito la facoltà di costituire persone giuridiche civili senza la necessità di una registrazione; la Lettonia invece interpreta la clausola come meramente dichiarativa, cioè applica semplicemente la sua legislazione comune a tutte le comunità religiose. Questa era almeno la situazione nel 2005; cf. R. BALODIS, «Religious entities as legal persons – Latvia», in L. FRIEDNER, ed., *Churches* (cf. nt. 3), 149-156 (152).

genere, alcuni in modo molto generico²⁹, altri invece più dettagliato. Per esempio l'accordo con il Portogallo così recita:

Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche canoniche sono opponibili a terzi in buona fede, a condizione che risultino dal Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferisce il n. 3 dell'articolo 10 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone giuridiche canoniche.

3.3.6 Il diritto particolare e proprio

In considerazione delle grandi differenze fra gli Stati del mondo, è ovvio che la legislazione universale della Chiesa riguardo alla personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici non possa entrare nei dettagli. Spetta piuttosto alle autorità inferiori stabilire norme più specifiche circa la creazione, l'amministrazione, il cambiamento e la soppressione delle persone giuridiche civili che corrispondono agli enti ecclesiastici. Di regola, tali norme si troveranno soprattutto nei documenti riguardanti l'amministrazione dei beni ecclesiastici. P. es., quando un vescovo emana una legge sulle fondazioni nella sua diocesi, sarà opportuno inserire anche le necessarie norme sulla personalità giuridica civile di tali fondazioni. Per l'Italia, oltre le norme concordate fra Chiesa e Stato³⁰, il documento ecclesiale più importante circa la personalità giuridica civile è l'Istruzione in materia amministrativa nella versione del 2005, pubblicata dalla Conferenza Episcopale Italiana³¹.

²⁹ Burundi, Gabon, Guinea Equatoriale.

³⁰ Norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici, dal 3.6.1985: J.T. MARTÍN DE AGAR, ed., *Raccolta di concordati 1950-1999*, Città del Vaticano 2000, 568-584.

³¹ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «Istruzione in materia ammi-

Per poter reagire meglio al diritto civile nel rispettivo Stato, in determinate circostanze può essere utile chiedere eccezioni al diritto universale. Come esempio si può fare cenno alla situazione in Germania per quanto riguarda la rappresentanza della parrocchia. In considerazione del diritto civile e a richiesta della Conferenza Episcopale della Germania, il Papa nel 1984 ha concesso un indulto³² in forza del quale in Germania non esiste l'obbligo di osservare la norma del can. 532, cioè nel campo economico non è necessario che la parrocchia sia rappresentata dal parroco ma può essere rappresentata dal Consiglio per gli affari economici della parrocchia.

Anche un'associazione internazionale o un istituto di vita consacrata, quando intendono emanare norme di diritto proprio, devono affrontare il problema della diversità delle legislazioni civili e perciò non potranno entrare nei dettagli. Possono comunque prevedere norme procedurali, p. es. richiedendo un'autorizzazione del Moderatore supremo per la creazione di nuove persone giuridiche civili. Come esempio si possono consultare le seguenti norme della Compagnia di Gesù³³:

1. Costituzione di società e di altri enti civili

[337] In alcune occasioni può essere necessario e in altre utile creare società, anche commerciali, e altri enti di carattere civile (associazioni o cooperative, fondazioni, organismi senza scopo di lucro), come mezzi per rappresentare civilmente la Compagnia (Province, case e opera apostoliche), sia in modo generale, sia per svolgere attività determinate o gestire alcuni affari.

nistrativa», del 30-31/5/2005, *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 8-9 del 1/9/2005, 325-427.

³² Indulto del 13/01/1984: *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, can. 532, n. 7 (febbraio 2009).

³³ *Istruzione sull'Amministrazione dei Beni*. Curia del Preposito Generale della Compagnia di Gesù, Roma 2005.

[337.1] In questi casi, ponderata attentamente l'utilità di procedere in tale modo avvalendosi delle necessarie consulenze tecniche, si deve agire secondo le leggi di ogni Paese, scegliendo sempre — se è possibile — le figure giuridiche più semplici e nelle quali non venga implicata la responsabilità economica della Compagnia.

[337.2] Se in tali operazioni dovesse avvenire un trasferimento di beni (o di denaro) dalla Compagnia (Provincia, case e opere apostoliche) agli enti che si creano, si osservino le norme relative quanto a eventuali permessi, formalità, ecc.

[338] La creazione di tali enti richiede il permesso del P. Generale. Inoltre si deve redigere un inventario aggiornato, nel quale risultino i nomi di coloro che hanno incarichi di direzione, i documenti e i conti annuali e, quando sia il caso, i libri dei verbali.

4. Aspetti da considerare quando si concepiscono nuove persone giuridiche civili

In molti Stati del mondo la creazione di una nuova persona giuridica nell'ordinamento canonico non comporta automaticamente la creazione di una rispettiva nuova persona giuridica nell'ordinamento civile, perciò pare opportuno chiedere quali aspetti siano da prendere in considerazione quando si crea una nuova persona giuridica civile³⁴.

4.1 Il livello sul quale l'autorità ecclesiastica intende creare persone giuridiche civili

In un primo passo la competente autorità ecclesiastica dovrà rispondere alla domanda a quali livelli intende creare persone giuridiche civili. Almeno secondo il Codice latino non esiste l'obbligo che ad ogni persona giuridica canonica corrisponda un'analogia persona giuridica

³⁴ Cf. U. RHODE, «Die Beziehung zwischen einer Ordensgemeinschaft und ihrem zivilen Rechtsträger», *Ordenskorrespondenz* 55 (2014) 208-218.

nell'ambito civile. Invece sembra ammissibile che per enti ecclesiastici di diversi livelli esista una sola persona giuridica civile. È un modello molto comune per gli istituti religiosi. Negli istituti con una struttura centralizzata spesso solo la provincia possiede la personalità giuridica civile. Le singole case, invece, agiscono tramite la provincia. Potrebbe infatti diventare molto laborioso creare una persona giuridica civile propria per ogni piccola casa religiosa. In alcuni Stati del mondo questo modello è applicato anche alle parrocchie, che agiscono tramite la diocesi. Questo modello certamente comporta vantaggi e svantaggi. Soprattutto negli Stati Uniti questa scelta è molto dibattuta³⁵.

4.2 *La creazione di più persone giuridiche civili per la stessa persona giuridica canonica*

Ci sono situazioni in cui è molto saggio disporre che a un solo ente ecclesiastico corrispondano diverse persone giuridiche nell'ambito civile. Il caso tipico è un ente che possiede una grande istituzione caritativa o educativa e che decide di creare per quest'istituzione una persona giuridica civile separata per limitare la responsabilità dell'ente ecclesiastico³⁶. A seconda delle circostanze concrete questo modo di agire comporterà l'alienazione dei beni ecclesiastici a norma dei cann. 1291-1295. Ci possono essere anche ragioni concernenti il regime fiscale che consigliano di disporre di diverse persone giuridiche nell'ambito ci-

³⁵ Cf. M.E. CHOPKO, «Principal Civil Law Structures: A Review», *The Jurist* 69 (2009) 237-260; P.J. BROWN, «Square Pegs in Round Holes: Toward a Better Model of Parish Civil Law Structures», *The Jurist* 69 (2009) 261-310; J.J.M. FOSTER, «Canonical Issues Relating to the Civil Restructuring of Dioceses and Parishes», *The Jurist* 69 (2009) 311-339.

³⁶ Cf. D.J. MATHERS, *The canonization of civil law concerning the duties of catholic healthcare trustees in the United States*, Romae 1999.

vile. P. es., può essere utile creare una persona che deve pagare le tasse e un'altra che gode di un'esenzione fiscale.

4.3 *Il tipo di persona giuridica civile*

Una volta chiarita la questione di quante persone giuridiche civili si vogliono creare, sorge la questione di quale tipo di personalità giuridica scegliere. Per trovare una risposta si possono applicare i seguenti criteri:

1) Quale tipo di personalità giuridica civile offre la migliore protezione contro le espropriazioni? Questo è ovviamente un criterio importante nei paesi in cui la libertà religiosa della Chiesa è minacciata.

2) Quale dei tipi di personalità giuridica previsti dallo Stato consente la migliore possibilità di tradurre le norme canoniche nel linguaggio del diritto civile?³⁷

3) Quale tipo di personalità giuridica offre la necessaria flessibilità nell'agire? A questo riguardo, per un insieme di persone può essere pericoloso avere come entità civile solo una fondazione, poiché le fondazioni possono essere abbastanza inflessibili.

4) Quale tipo è più vantaggioso riguardo al regime fiscale dello Stato?

5) Quale tipo è più facile da amministrare? Questo può essere un criterio importante soprattutto per gli enti piccoli e in modo particolare per quelli la cui durata si presenta dubbia.

4.4 *Gli statuti della persona giuridica civile*

Dopo la scelta del tipo di personalità giuridica civile occorre concepire gli statuti per l'ambito civile. Quando

³⁷ Come un esempio per uno studio approfondito su questa domanda riguardo alle parrocchie in uno Stato degli Stati Uniti cf. T.E. CRONKLETON, *A comparative study of the juridic personality of a Roman Catholic parish in canon law and the laws of the state of Wyoming* (Dissertazione: Catholic University of America. Dept. of Canon Law), Ann Arbor (MI) 2004.

sono necessari statuti propri per l'ambito civile di regola non sarà possibile tradurre le norme canoniche completamente nel linguaggio civile. Dall'altra parte gli statuti sono l'interfaccia fra l'ordinamento canonico e quello civile. Sarebbe pericoloso concepire statuti civili che non prendono abbastanza in considerazione le norme canoniche. Occorre dunque trovare una via media adeguata. Fra i principi importanti per la concezione degli statuti ci sono i seguenti:

1) È molto utile che l'obiettivo della persona giuridica canonica si esprima anche negli statuti della persona giuridica civile corrispondente. Esprimere il fine negli statuti civili è un'importante protezione contro un uso non adeguato dei beni della persona giuridica civile.

2) In molti casi la persona giuridica civile sarà un insieme di persone fisiche. Occorre dunque determinare chi siano i membri della persona giuridica civile. Per evitare problemi e abusi di regola sarà consigliabile escludere la possibilità che qualcuno che non è membro della stessa persona giuridica canonica diventi membro della persona giuridica civile. Certamente è spesso consigliabile coinvolgere esperti in diritto civile ed esperti nel campo economico, che però, qualora non fossero membri dell'ente canonico, non sarebbe opportuno che assumano il ruolo di membro dell'ente civile. Per ovviare al problema si potrebbero coinvolgere gli esperti, se necessario, tramite una delega di determinate facoltà nell'ambito civile.

3) Per non impedire l'esercizio della potestà prevista nell'ordinamento canonico, di norma sarà necessario che coloro che reggono la persona giuridica canonica e la rappresentano abbiano questa potestà anche nell'ordinamento civile. Se il diritto civile lo ammette, di regola sarà opportuno stabilire che colui che regge la persona giuridica canonica abbia *ex officio* la stessa posizione anche nella persona giuridica civile, senza richiedere un'elezione o un'altra procedura addizionale.

4) È consigliabile che gli statuti civili prevedano anche una soluzione per il caso in cui colui che normalmente regge la persona civile sia temporaneamente impedito di farlo.

5) I più importanti controlli previsti dal diritto canonico devono rispecchiarsi anche negli statuti civili. Vuol dire che gli statuti devono contenere norme seconde le quali gli atti più importanti della persona giuridica civile non possono entrare in vigore senza il consenso o l'approvazione del competente organo di controllo. Secondo gli statuti questo può essere un organo interno dell'ente, quale p. es. un consiglio per gli affari economici o un organo esterno, come la competente autorità ecclesiastica. Fra gli atti che richiedono un tale controllo sono importanti soprattutto quelli appartenenti a quattro categorie:

- gli atti che vanno oltre l'amministrazione ordinaria (cann. 638 §1, 1277, 1281);
- le alienazioni e i negozi equiparati a esse (cann. 638 §§ 3-4, 1291-1295);
- i cambiamenti degli statuti;
- la decisione di dissolvere l'ente.

6) In modo corrispondente alle norme canoniche, anche gli statuti devono determinare la destinazione dei beni nel caso dell'estinzione dell'ente.

7) È consigliabile inserire negli statuti anche altre misure precauzionali, che normalmente si usano negli statuti civili del rispettivo Paese. Tali misure di precauzione si possono inserire anche laddove il diritto canonico non le prevede. Un esempio è il cosiddetto «principio dei quattro occhi» (*«four-eye-principle»*), secondo il quale i negozi economici non possono essere compiuti da una persona sola. Il fatto che il diritto canonico non preveda questo principio non impedisce di introdurlo negli statuti civili. Deve ovviamente essere garantito che un tale principio non impedisca che la legittima autorità possa liberamente esercitare la sua potestà.

5. Conclusione

Il precedente sguardo d'insieme ha dimostrato che si tratta di una materia complessa. Le differenze fra gli Stati sono grandi; ci sono, però, anche strutture e problemi comuni che si ripetono nei diversi Stati. Lo sguardo oltre i confini dell'ordinamento civile in cui ciascuno vive, può aiutare a essere più consapevoli dei diversi aspetti di cui tenere conto, quando si creano o modificano persone giuridiche civili. È una domanda che può riguardare tutti gli enti. Può riferirsi ai grandi enti, p. es. una diocesi che riflette se sia prudente acquistare la personalità giuridica anche per le singole parrocchie. Può anche riguardare i piccoli enti, p. es. un istituto religioso che si avvicina alla sua dissoluzione, che non ha più i membri idonei per l'amministrazione dei propri beni e che cerca di impedire che i beni finiscano nelle mani sbagliate. Siccome il legislatore universale della Chiesa non prescrive molto a riguardo, in questo campo esiste un'elevata responsabilità delle autorità inferiori e di tutti coloro che si occupano di questo aspetto della missione della Chiesa nel mondo.

ULRICH RHODE, S.J.